

REG. PUBBL. N. 260
DAL 23/4/14 AL 14/5/14



COMUNE DI CASALSERUGO
Provincia di Padova

AGGIORNAMENTO
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

* * *

Approvato con delibera di CC n. 29/05.10.2012
Aggiornato con delibera di CC n. 3/15.03.2014,
publicata dal 19.03.2014 al 03.04.2014,
esecutiva a' termini di legge

Ripubblicato dal 29.04.2014 al 14.05.2014



Il Segretario Comunale
Baldo dr. Fabrizio

ESTRATTO REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

Regolamento Edilizio vigente – D.C.C. 29/2012	Regolamento Edilizio aggiornato
<p>ART. 34 - PARAMETRI ABITATIVI</p> <p>1. Tutti gli alloggi oggetto di intervento devono essere dotati dei seguenti locali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stanza di soggiorno di minimo mq 14,00; - posto di cottura di almeno mq 4,00 comunicante con il soggiorno, o cucina di mq 9,00; il posto di cottura e la cucina possono costituire con il soggiorno un unico vano: in tal caso l'individuazione dovrà essere opportunamente evidenziata negli elaborati grafici di progetto; - camera da letto di almeno mq 14,00; - nel caso si vogliano ricavare altre camere da letto, le dimensioni minime sono di mq 14,00 per la camera da letto destinata a due persone e mq. 9,00 per la camera dal letto destinata ad una persona; - un locale servizio igienico di almeno mq 4,00 , illuminato ed areato direttamente dall'esterno e non comunicante direttamente con altri spazi abitabili (cucina, camere, soggiorni, ecc.) contenente un vaso, un bidet, un lavabo, una doccia o vasca da bagno; - un ripostiglio della dimensione minima di mq 4,00, con un unico accesso, eventualmente riunito in un unico vano con il garage; in tal caso non è necessaria la separazione fisica tra il garage ed il ripostiglio ma l'individuazione dovrà essere opportunamente evidenziata negli elaborati grafici di progetto; - per quanto riguarda il locale garage, che deve costituire unità immobiliare autonoma ed indipendente ed essere completamente sgombro e libero da scale, soppalchi, ecc., e per quanto riguarda il posto auto esterno di minimo 2,5 m x 5 m da ricavarsi all'interno del lotto, a seconda delle diverse ZTO si rinvia alle N.T.O. del P.I. 	<p>ART. 34 - PARAMETRI ABITATIVI</p> <p>1. Tutti gli alloggi oggetto di intervento di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, ampliamento superiore ai 20 mq e/o nuova edificazione ed in ogni caso tutti gli alloggi di nuova creazione indipendentemente dal tipo di intervento con il quale vengono ricavati devono essere dotati dei seguenti locali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stanza di soggiorno di minimo mq 14,00; - posto di cottura di almeno mq 4,00 comunicante con il soggiorno, o cucina di mq 9,00; il posto di cottura e la cucina possono costituire con il soggiorno un unico vano: in tal caso l'individuazione dovrà essere opportunamente evidenziata negli elaborati grafici di progetto; - camera da letto di almeno mq 14,00; - nel caso si vogliano ricavare altre camere da letto, le dimensioni minime sono di mq 14,00 per la camera da letto destinata a due persone e mq. 9,00 per la camera dal letto destinata ad una persona; - un locale servizio igienico di almeno mq 4,00 , illuminato ed areato direttamente dall'esterno e non comunicante direttamente con altri spazi abitabili (cucina, camere, soggiorni, ecc.) contenente un vaso, un bidet, un lavabo, una doccia o vasca da bagno; - un ripostiglio della dimensione minima di mq 4,00, con un unico accesso, eventualmente riunito in un unico vano con il garage; in tal caso non è necessaria la separazione fisica tra il garage ed il ripostiglio ma l'individuazione dovrà essere opportunamente evidenziata negli elaborati grafici di progetto; - per quanto riguarda il locale garage, che deve costituire unità immobiliare autonoma ed indipendente ed essere completamente sgombro e libero da scale, soppalchi, ecc., e per quanto riguarda il posto auto esterno di minimo 2,5 m x 5 m da ricavarsi all'interno del lotto, a seconda delle diverse ZTO si rinvia alle N.T.O. del P.I.

ART. 40 - SCALE E ASCENSORI, RINGHIERE E PARAPETTI

1. Tutte le scale principali dei fabbricati devono avere rampe di larghezza non inferiore a ml. 1,20 nel caso di nuove costruzioni e ml. 1,00 nel caso di restauri e ristrutturazioni e devono essere aerate e illuminate attraverso fori ricavati sulla parete verticale esterna di superficie non inferiore a 1/10 della superficie del vano scale.
2. Non sono ammesse interruzioni sui pianerottoli realizzate con pié d'oca.
3. Sono scale principali le scale che servono più di un alloggio; per le scale interne ad alloggi unifamiliari è ammessa la larghezza minima di ml. 1,00, con pianerottoli pari a minimo 1,00 mq.

ART. 40 - SCALE E ASCENSORI, RINGHIERE E PARAPETTI

1. Tutte le scale principali dei fabbricati devono avere rampe di larghezza non inferiore a ml. 1,20 nel caso di nuove costruzioni e ml. 1,00 nel caso di restauri e ristrutturazioni e devono essere aerate e illuminate attraverso fori ricavati sulla parete verticale esterna di superficie non inferiore a 1/10 della superficie del vano scale.
2. Non sono ammesse interruzioni sui pianerottoli realizzate con pié d'oca.
3. Sono scale principali le scale che servono più di un alloggio; per le scale interne ad alloggi unifamiliari è ammessa la larghezza minima di ml. 1,00, con pianerottoli pari a minimo 1,00 mq ; nel caso di ristrutturazioni e/o restauri è consentita la larghezza minima di ml 0,80 con pianerottoli pari a minimo 0,64 mq.